

## Conversione in Legge del Decreto recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili"

(Conversione del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016  
nella Legge n. 225 del 1° dicembre 2016)

### INDICE

1. Modifiche riguardanti i nuovi adempimenti IVA (art. 4)
2. Modifiche riguardanti la "Dichiarazione integrativa a favore"(art. 5)
3. Modifiche in materia di "rottamazione" delle cartelle esattoriali (artt. 6 e 6-ter)
4. Modifiche riguardanti la riapertura dei termini della "Voluntary Disclosure" (art. 7)
5. Modifiche in materia di depositi IVA (art. 4)
6. Novità in materia di accertamento e riscossione (art. 7-quater)
7. Altre novità

Con la nostra precedente Newsletter del 16 novembre 2016 erano state illustrate le novità fiscali più significative contenute nel Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, d'ora in avanti indicato semplicemente come "il Decreto", recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili".

Con la presente Newsletter si intende rendere un' informativa circa le principali novità e modifiche apportate al Decreto per effetto della legge di conversione n. 225 del 1° dicembre 2016, entrata in vigore il 3 dicembre 2016. Le citazioni normative, ove non diversamente specificato, si riferiscono all' articolato del Decreto convertito. Per quanto riguarda le disposizioni del Decreto rimaste invariate dopo la conversione, si rinvia alla citata Newsletter del 16 novembre 2016.

---

## 1. Modifiche riguardanti i nuovi adempimenti IVA (art. 4)

### Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche: periodicità e sanzioni

Con riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA periodiche, viene confermato che le stesse debbano essere trasmesse, su base trimestrale, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di ciascun trimestre solare ad eccezione di quella relativa al secondo trimestre la cui scadenza viene prorogata al 16 settembre.

Per quanto attiene al profilo sanzionatorio, viene fissata una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati (contro una sanzione che, secondo la versione del Decreto *ante* conversione, poteva arrivare ad un massimo di 50.000 euro). Inoltre, la sanzione è ridotta alla metà laddove la corretta trasmissione della comunicazione avvenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita.

#### 1.1 Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute: periodicità e sanzioni

I termini di trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, anch'essa su base trimestrale, coincidono con quelli previsti per la comunicazione dei dati delle liquidazioni, ivi inclusa l'estensione al 16 settembre per la comunicazione relativa ai dati del secondo trimestre. Tuttavia, per il primo anno di applicazione (ossia il 2017), la legge di conversione ha stabilito che la prima comunicazione dei dati delle fatture sarà effettuata, unitariamente per i primi due trimestri, entro il 25 luglio 2017.

Il profilo sanzionatorio, anche in questo caso, è stato reso meno gravoso stabilendo che, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati, si applica una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura e, comunque, entro il limite

massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre (contro una sanzione che, secondo la versione del Decreto *ante* conversione, poteva arrivare ad un massimo di 25.000 euro). Anche in questo caso la sanzione è ridotta alla metà laddove la corretta trasmissione della comunicazione avvenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita.

Si fa presente che l'obbligo di comunicazione in questione appare sostanzialmente coincidente con gli adempimenti connessi all'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015. Tuttavia il regime opzionale, a fronte della trasmissione dei medesimi dati ora richiesti per obbligo, consente di usufruire di alcuni benefici quali:

- l'accesso ai rimborsi IVA in via prioritaria ex art. 38-bis, comma 10, del DPR 633/72;
- la riduzione dei termini di accertamento di due anni rispetto a quanto previsto in via ordinaria.

Sono pertanto auspicabili interventi interpretativi dell'Agenzia delle Entrate volti a chiarire il coordinamento tra le due discipline.

#### 1.2 Abrogazione con effetto dal 2016 della comunicazione delle operazioni con Paesi "black list"

In sede di conversione, a differenza di quanto previsto nella versione originaria del Decreto, è stata prevista l'abrogazione con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 (quindi dal 2016 per i soggetti c.d. "solari") dell'obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti "black list".

#### 1.3 Rimborsi IVA

Si segnala, altresì, che la legge di conversione (cfr. art. 7-quater, comma 32, del Decreto convertito) ha innalzato a 30.000 euro (rispetto ai precedenti 15.000 euro) il limite del credito IVA annuale e

trimestrale erogabile, a seguito di richiesta a rimborso, senza prestazione della garanzia ovvero, per i contribuenti per i quali questa non è richiesta, senza la certificazione del credito prevista dall'art. 38-bis, comma 3, del DPR n. 633/1972 (ossia visto di conformità e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

---

## 2. Modifiche riguardanti la “dichiarazione integrativa a favore” (art. 5)

Giova rammentare, in via preliminare, che la novellata disciplina dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore del contribuente” introdotta dal Decreto consente di rettificare a proprio favore la dichiarazione dei redditi, IRAP, dei sostituti d'imposta e IVA, entro i termini di decadenza previsti per l'accertamento dell'Amministrazione finanziaria ossia, generalmente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione<sup>1</sup>. In base alla disciplina previgente, tale facoltà poteva esercitarsi esclusivamente ed al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, superato il quale rimaneva unicamente la possibilità di attivarsi al di fuori del circuito dichiarativo mediante domanda di rimborso.

### 2.1 Utilizzo del credito IVA emergente da dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

La legge di conversione ha compiutamente disciplinato l'utilizzo dell'eventuale credito – derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile – risultante dalla dichiarazione integrativa IVA “a favore del contribuente” presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

In detta ipotesi, infatti, non occorrerà più attivarsi necessariamente al di fuori del circuito dichiarativo e presentare apposita domanda di rimborso - come sembrava doversi fare in assenza di un'espressa disciplina al riguardo - in quanto il credito IVA risultante dalla dichiarazione integrativa potrà in alternativa:

- essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per l'anno in cui è presentata la dichiarazione integrativa, le condizioni previste, per la generalità dei contribuenti, dall'art. 30 del DPR n. 633/1972.

<sup>1</sup> Si tratta dei termini in vigore con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016.

- essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per eseguire il versamento di debiti “maturati” a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

---

## 3. Modifiche in materia di “rottamazione” delle cartelle esattoriali (artt. 6 e 6-ter)

### 3.1 Ampliamento temporale della definizione ed estensione ai tributi locali

Come anticipato nella precedente newsletter, il Decreto ha introdotto la possibilità di definire in modo agevolato i debiti affidati agli Agenti della riscossione.

Si rammenta che la definizione agevolata consiste, nella generalità dei casi, nello stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora mentre rimangono dovute le somme richieste a titolo di capitale e di interessi, gli aggi di riscossione (da calcolare “esclusivamente sugli importi da corrispondere a seguito della definizione”), le spese per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.

In sede di conversione del Decreto, è stato ampliato il periodo temporale di riferimento, estendendo la possibilità di beneficiare della definizione agevolata anche ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione durante tutto l'anno 2016; in sostanza, in base al testo convertito, possono essere definiti i ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016 (mentre, nel testo *ante* conversione, l'ambito temporale si fermava al 2015). Si ricorda che, ai fini del soddisfacimento del presupposto temporale, non rileva la data di notifica al contribuente della cartella esattoriale ma la data di consegna del ruolo (o, secondo i casi, di affidamento del carico) all'Agente della Riscossione.

In sede di conversione, inoltre, è stato normativamente precisato che la definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

In merito ai carichi oggetto di definizione agevolata, il Legislatore ha previsto una possibilità di ampliamento degli stessi ai tributi regionali e locali. Si ricorderà che il riferimento normativo limitato agli “*Agenti della riscossione*”, essendo riconducibile unicamente ad Equitalia, ossia al soggetto investito del potere di riscossione “nazionale”, avrebbe determinato l'esclusione dalla definizione dei carichi riscossi dagli enti locali in proprio e tramite i “*Concessionari della riscossione*”

iscritti ad apposito albo. Con l'introduzione, ad opera della legge di conversione, dell'articolo 6-ter, rubricato "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali", è stato stabilito che, per quanto attiene alle entrate delle Regioni, delle Province, delle città metropolitane, nonché dei Comuni - notificati dai medesimi enti ovvero dai "Concessionari della riscossione"<sup>2</sup> - è facoltà degli enti territoriali medesimi stabilire, entro il 1° febbraio 2017, se concedere o meno la sanatoria. Il Legislatore ha espressamente previsto che, qualora gli enti locali decidano di avvalersi della predetta facoltà, sono tenuti a pubblicare, sul proprio sito internet istituzionale, il provvedimento deliberativo con il quale sono anche stabilite le modalità e i termini della definizione.

La definizione agevolata dei tributi locali risulta essere meno vantaggiosa di quella nazionale in quanto è possibile stralciare le sole sanzioni e non anche gli interessi di mora, come invece previsto per la definizione dei carichi relativi ad altre entrate.

### 3.2 Carichi esclusi dalla definizione

Alla luce del Decreto convertito, i carichi esclusi dalla definizione sono i seguenti:

1. le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
2. l'IVA riscossa all'importazione;
3. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
4. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
5. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
6. le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Per effetto dell'esclusione di cui al punto 6), introdotta dalla legge di conversione, la sanatoria non comporta lo stralcio delle sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive (quali le sanzioni sul riciclaggio, valutarie, sul lavoro nero, irrogate dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia, dall'Antitrust ecc.).

---

<sup>2</sup> Concessionari della riscossione di cui all'articolo 53, D.Lgs. n.446/1997.

Per le sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, viene confermata l'applicabilità della definizione limitatamente agli interessi.

### 3.3 Rateizzazione della definizione

Gli importi relativi ai carichi che soddisfano le condizioni per beneficiare della definizione possono essere corrisposti in unica soluzione ovvero in forma rateale. La precedente formulazione del Decreto consentiva la rateizzazione in un numero massimo di 4 rate mentre il testo convertito dispone un aumento fino ad un numero massimo di 5 rate, confermando che saranno applicati gli interessi al tasso del 4,5% annuo a decorrere dal 1° agosto 2017.

La legge di conversione prevede, inoltre, che il 70% dell'importo totale deve essere corrisposto nel 2017 in un massimo di 3 rate ed il restante 30% nel 2018 in un massimo di 2 rate. La scadenza delle singole rate è fissata per l'anno 2017 nei mesi di luglio, settembre e novembre mentre, per il 2018, nei mesi di aprile e settembre.

### 3.4 La procedura per la definizione

Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata deve, entro il 31 marzo 2017 (non più entro il 22 gennaio 2017), presentare apposita dichiarazione, compilando il relativo modulo disponibile sul sito web di Equitalia denominato DA1. I contribuenti che abbiano già presentato tale modello possono, entro il medesimo termine, modificare ovvero integrare la domanda.

Entro il 31 maggio 2017 (non più entro il 22 aprile 2017), l'Agente della Riscossione dovrà comunicare ai contribuenti che hanno presentato la predetta dichiarazione:

1. l'ammontare delle somme complessivamente dovute;
2. l'ammontare delle singole rate;
3. il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

Inoltre, entro il 28 febbraio 2017, sarà compito di Equitalia avvisare il debitore dei carichi affidatigli nell'anno 2016 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento o la presa in carico delle somme da riscuotere per effetto degli accertamenti divenuti esecutivi.

---

## 4. Modifiche riguardanti la riapertura dei termini della “voluntary disclosure” (art. 7)

### 4.1 Estensione dell'ambito soggettivo dei beneficiari della riapertura dei termini

La legge di conversione ha previsto che coloro che si sono avvalsi delle originarie disposizioni in materia di collaborazione volontaria - nota anche come “Voluntary Disclosure” o semplicemente “V.D.” - per effettuare unicamente una V.D. “domestica” - ossia per regolarizzare unicamente violazioni di obblighi dichiarativi non collegati al possesso di investimenti e attività finanziarie detenuti all'estero - potranno beneficiare della riapertura dei termini ai (soli) fini della V.D. “internazionale”; specularmente, coloro che hanno già aderito alla procedura ai soli fini della V.D. “internazionale” - e quindi per regolarizzare unicamente gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale nonché per definire le connesse violazioni in materia di imposte - potranno beneficiare della riapertura dei termini ai (soli) fini della V.D. “domestica”.

### 4.2 Presunzione di redditività per i contanti e i valori al portatore

Il Legislatore ha introdotto una presunzione di redditività frazionata nel tempo nel caso di emersione di contanti o valori al portatore. Più precisamente, se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti.

### 4.3 Sanatoria per le violazioni agli obblighi di compilazione del quadro RW per i periodi d'imposta successivi a quelli oggetto della precedente V.D.

Coloro che, in vigenza delle originarie disposizioni, si sono avvalsi della procedura di V.D. “internazionale”, qualora abbiano omissis l'indicazione in dichiarazione (ossia, per le persone fisiche, nel quadro RW) degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all'estero nei periodi d'imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alla procedura, possono beneficiare della non

applicabilità delle sanzioni, a condizione che provvedano a sanare gli adempimenti omissis entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ossia entro 60 giorni dal 3 dicembre 2016).

---

## 5. Modifiche in materia di depositi IVA (art. 4)

Nella nostra precedente Newsletter del 16 novembre 2016 si era fatto cenno ad alcune novità introdotte dal Decreto in materia di depositi IVA. In particolare, con effetto dal 1° aprile 2017, troveranno applicazione le seguenti disposizioni.

### 5.1 Ampliamento delle operazioni che possono godere del “regime sospensivo” tramite introduzione di beni in un deposito IVA

È stata riconosciuta la possibilità di avvalersi del regime di sospensione d'imposta per la generalità delle “cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA”.

Precedentemente tale facoltà era riconosciuta soltanto alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità nonché alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli comunitari ma limitatamente ad alcune tipologie di beni.

### 5.2 Nuove modalità di estrazione dei beni dal deposito IVA e di assolvimento della relativa imposta

Una prima novità riguarda le estrazioni di beni di origine non comunitaria e quindi originariamente introdotti nel deposito IVA dopo le operazioni di immissione in libera pratica. La nuova norma da un lato conferma che l'imposta è dovuta dal soggetto che provvede all'estrazione mediante il meccanismo dell'inversione contabile ma, in aggiunta rispetto al passato, prevede la “presentazione di idonea garanzia”, che è da ritenersi diversa e ulteriore rispetto a quella già obbligatoriamente prevista, all'atto dell'introduzione dei beni in deposito, per i beni oggetto di immissione in libera pratica. La garanzia dovrà prestarsi “con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”. Sul punto sono auspicabili chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Per i beni originariamente introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, l'assolvimento dell'imposta continua ad essere effettuato dal

soggetto che procede all'estrazione tramite integrazione della relativa fattura e quindi con il meccanismo del *reverse charge*.

Per le restanti ipotesi di estrazione – e, sino all'emanazione del menzionato decreto ministeriale, anche per le estrazioni di beni immessi in libera pratica di cui si è detto – l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ma è versata, in nome e per conto di tale soggetto, dal gestore del deposito. Diversamente dal passato, il versamento dell'imposta dovrà essere materialmente eseguito, stante l'indisponibilità del meccanismo di inversione contabile. È stato inoltre previsto che il gestore del deposito risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione.

---

## 6. Novità in materia di accertamento e riscossione (art. 7-quater)

### 6.1 Notificazione degli avvisi di accertamento (commi 6-8)

Il Decreto ha previsto la facoltà per l'Amministrazione Finanziaria di notificare alle imprese, individuali o costituite in forma societaria, e ai professionisti iscritti in albi o elenchi gli avvisi di accertamento a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del contribuente risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC (INI-PEC).

Nel caso in cui la casella postale del destinatario risulti satura, l'Amministrazione Finanziaria è tenuta ad effettuare un secondo tentativo dopo almeno 7 giorni e, qualora il problema persista, la notificazione deve avvenire mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet InfoCamere SCpA e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni. In tale situazione, l'Ufficio è tenuto altresì a dare notizia al contribuente dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata.

La notificazione si intende perfezionata:

- per il notificante, nel momento in cui il suo gestore della casella PEC gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio;
- per il destinatario alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta generata dal gestore della PEC e trasmessa

all'Ufficio, ovvero, nei casi di casella satura e comunque in seguito al secondo tentativo di invio, nel quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul sito internet di InfoCamere.

I soggetti non obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, possono richiedere che la notifica avvenga all'indirizzo PEC di cui sono intestatari, o all'indirizzo PEC di un intermediario abilitato ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati secondo le modalità da stabilirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

La procedura di notificazione per mezzo PEC si applica alle notifiche di atti ed avvisi effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.

### 6.2 Rinnovazione della notifica delle cartelle di pagamento (comma 10)

Per effetto della legge di conversione, i soggetti obbligati per legge ad istituire una casella PEC (ossia professionisti, imprese individuali e societarie) potranno ricevere le notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo PEC ma, a differenza di quanto previsto dalle disposizioni previgenti, la PEC non sarà più l'unica forma di notifica possibile per questi soggetti, per i quali permangono anche le tradizionali forme "cartacee". Tuttavia, poiché per effetto delle norme previgenti i medesimi soggetti avrebbero dovuto ricevere le notifiche - nel periodo dal 1° giugno 2016 al 3 dicembre 2016 - esclusivamente a mezzo PEC, qualora queste siano state eseguite con modalità differenti la legge di conversione prevede, a tutela dei contribuenti, che le stesse siano rinnovate mediante invio all'indirizzo PEC del destinatario; i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

### 6.3 Notificazione di atti relativi ad operazioni catastali (commi 11-13)

La legge di conversione ha stabilito che la notificazione di atti relativi alle operazioni catastali e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017, possono avvenire mediante PEC.

Detta modalità di notifica è facoltativa in quanto permangono le altre modalità già previste dalle disposizioni vigenti.

#### 6.4 "Sospensione feriale" per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste dagli Uffici (comma 16)

In sede di conversione del Decreto, il Legislatore ha introdotto una "sospensione feriale" valida dal 1° agosto al 4 settembre ai fini dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Amministrazione Finanziaria o da altri enti impositori ad esclusione di quelli richiesti nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini IVA.

#### 6.5 Sospensione feriale dei termini di pagamento degli avvisi bonari (comma 17)

La sospensione feriale, dal 1° agosto al 4 settembre, viene estesa anche al termine di 30 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute per la definizione dei cosiddetti "avvisi bonari" nonché al termine per il pagamento degli importi derivanti dall'attività di liquidazione relativa ai redditi soggetti a tassazione separata.

---

## 7. ALTRE NOVITÀ

#### 7.1 Differimento dei termini di versamento delle imposte (art. 7-quater, commi 19-20)

I termini di versamento delle imposte, che ordinariamente prevedevano il 16 giugno per il saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta precedente e per il primo acconto per il periodo d'imposta corrente, sono stati sostanzialmente differiti al 30 giugno, ad esclusione dei tributi locali le cui scadenze rimangono invariate. In particolare:

- il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP da parte delle persone fisiche è differito dal 16 giugno al 30 giugno;
- il versamento a saldo dell'IRES e dell'IRAP è differito dal sedicesimo giorno all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Quindi, anche per i soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare, il differimento è al 30 giugno. Per i soggetti che, ricorrendo le condizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine ordinario di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il predetto termine viene differito all'ultimo giorno (non più il sedicesimo giorno) del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero in caso di approvazione oltre il termine stabilito,

all'ultimo giorno (non più il sedicesimo giorno) del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Gli stessi differimenti operano, ovviamente, anche ai fini del versamento della rata di acconto delle predette imposte da versare in concomitanza con il saldo per il periodo d'imposta precedente.

Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Anche ai fini IVA il pagamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione annuale potrà essere effettuato entro il consueto termine del 16 marzo ovvero entro i medesimi termini differiti di cui sopra (ossia, normalmente, 30 giugno) con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

#### 7.2 Rinnovo automatico dei regimi fiscali opzionali (art. 7-quater, comma 27 e segg.)

La legge di conversione ha introdotto il criterio del rinnovo automatico dell'opzione per beneficiare dei regimi fiscali:

- i. della trasparenza fiscale;
- ii. del consolidato fiscale nazionale;
- iii. del consolidato fiscale mondiale;
- iv. della *Tonnage tax*.

In base alla previgente disciplina, il contribuente che, al termine del periodo di validità dell'opzione, avesse voluto continuare nell'applicazione dei regimi speciali di cui sopra, era obbligato a comunicare il rinnovo attraverso la compilazione dell'apposito quadro OP del modello UNICO SC.

In virtù delle novità introdotte dal Decreto, applicabili dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (ossia dal 2017 per i soggetti c.d. "solari"), il contribuente, alla scadenza del periodo di validità del regime prescelto, non dovrà più effettuare alcuna comunicazione per il rinnovo dello stesso ma, a differenza del passato, dovrà adempiere all'obbligo della sua revoca espressa, secondo le modalità previste per l'esercizio dell'opzione, qualora volesse interromperne la validità.

Pertanto l'opzione dovrà essere comunicata unicamente nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende far decorrere il regime prescelto.

Si ricorda che i periodi di validità dei regimi in questione sono i seguenti:

- trasparenza fiscale: tre anni dalla

comunicazione iniziale dell'opzione con rinnovo automatico – salvo revoca espressa - per ulteriori tre anni al termine di ogni triennio successivo;

- **consolidato fiscale nazionale**: tre anni dalla comunicazione iniziale dell'opzione con rinnovo automatico – salvo revoca espressa - per ulteriori tre anni al termine di ogni triennio successivo;
- **consolidato fiscale mondiale**: cinque anni dalla comunicazione iniziale dell'opzione con rinnovo automatico – salvo revoca espressa - per ulteriori tre anni al termine dei primi cinque anni e di ogni triennio successivo;
- **Tonnage tax**: dieci anni dalla comunicazione iniziale dell'opzione con rinnovo automatico – salvo revoca espressa - per ulteriori dieci anni al termine di ogni decennio successivo.

In caso di rinnovo (tacito) dell'opzione per il consolidato fiscale, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione, la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte.

Il Decreto, nel testo convertito, ha inoltre esteso il cosiddetto regime della "remissione in bonis" alle opzioni che devono essere comunicate in dichiarazione dei redditi ivi incluse, quindi, le opzioni in questione.

Secondo tale regime, la fruizione di benefici fiscali e l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa qualora la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative formalmente notificate al contribuente e laddove quest'ultimo:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento entro il termine previsto per la prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente una sanzione di importo pari a € 250,00.

### *7.3 Abolizione studi di settore e introduzione degli indici di affidabilità fiscale (art. 7-bis)*

La legge di conversione ha previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, saranno individuati, con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, degli "indici sintetici di affidabilità fiscale" che consentiranno di individuare i contribuenti più virtuosi e affidabili a cui attribuire differenti livelli di premialità consistenti, ad esempio, nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.

Contestualmente all'adozione dei predetti indici, cesseranno di avere effetto le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.

### *7.4 Conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero (art. 7-quater, comma 2)*

In base al nuovo testo dell'art. 110, comma 2, TUIR, come modificato dalla legge di conversione, la conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle stesse.

L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° dicembre 2016.

### *7.5 Differimento dei termini di trasmissione dei Modelli 730 (art. 7-quater, commi 46-47)*

La trasmissione telematica dei Modelli 730, come noto, può essere effettuata direttamente dal contribuente ovvero tramite CAF, professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale o sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale.

In sede di conversione si è intervenuti sul termine di trasmissione di detti Modelli stabilendo, per i contribuenti che provvedono in via autonoma, un differimento del termine al 23 luglio, mentre l'originario termine del 7 luglio rimane valido ai fini della presentazione al CAF, professionisti abilitati o sostituti d'imposta.

In relazione, invece, al termine per la trasmissione del modello 730 da parte dei CAF e professionisti

abilitati, viene stabilito che entro il 7 luglio deve essere trasmesso almeno l'80% dei modelli ricevuti da tali soggetti e che, in tal caso, la restante parte può essere trasmessa entro il 23 luglio. Resta fermo al 10 novembre il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative, qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori, che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.

#### *7.6 Slittamento termini per la consegna delle certificazioni del sostituto d'imposta (art. 7-quater, commi 14-15)*

A decorrere dall'anno 2017 (e quindi con riferimento al periodo d'imposta 2016), il termine di consegna al contribuente, da parte del sostituto d'imposta, della certificazione unica attestante l'ammontare complessivo delle somme corrisposte, delle ritenute operate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti, originariamente previsto per il 28 febbraio, viene differito al 31 marzo.

#### *7.7 Semplificazione in materia di quadro RW (art. 7-quater, comma 23)*

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi (ossia nel quadro RW per le persone fisiche) degli immobili posseduti all'estero sono abrogati per gli immobili per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi gli obblighi di versamento dell'IVIE.

#### *7.8 Soppressione di Equitalia (art. 1)*

Rimane confermata la soppressione di Equitalia. L'Agente della Riscossione, a partire dal 1° luglio 2017, verrà sostituito da un Ente Pubblico Economico denominato "Agenzia delle Entrate - Riscossione", il quale subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali di tutte le società del gruppo Equitalia. In ambito processuale, detto Ente potrà avvalersi oltre che dei propri dipendenti anche del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

**Guido Zavadini**

guido.zavadini@cms-aacs.com

**Beatrice Fimiani**

beatrice.fimiani@cms-aacs.com

**ROMA**

Via Agostino Depretis, 86  
00184

T - +39 06 478151

F - +39 06 483755

**MILANO**

Galleria Passarella, 1  
20122

T - +39 02 89283800

F - +39 02 48012914

**C/M/S/ Law-Now™**

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles  
on a variety of topics delivered by email.  
[www.cms-lawnow.com](http://www.cms-lawnow.com)

**C/M/S/ e-guides**

Your expert legal publications online.

In-depth international legal research  
and insights that can be personalised.  
[eguides.cmslegal.com](http://eguides.cmslegal.com)

-----  
**CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni** è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

**Uffici CMS:**

Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotà, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Duesseldorf, Edinburgo, Francoforte, Ginevra, Glasgow, Istanbul, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Medellin, Milano, Monaco, Mosca, Parigi, Pechino, Podgorica, Praga, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Siviglia, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

-----  
**cms.law**